

eBOOK

Il processo di Fatturazione Elettronica B2B



Chi siamo

Leader nella **digitalizzazione dei processi amministrativi** aziendali, da oltre 20 anni **IDC Indicom Document Care** è il punto di riferimento per imprese e professionisti nei servizi di **dematerializzazione dei documenti** e **BPO**.

Tecnologie all'avanguardia, esperienza pluriennale e costante ricerca di soluzioni innovative ci permettono di offrire ai nostri Clienti una gestione flessibile ed efficiente dei processi amministrativi.

+ 20 anni	Esperienza nel Business Process Outsourcing
+ 14.000	Clienti
+ 100	Risorse specializzate
+ 1 mld	Documenti conservati digitalmente
+ 20.000.000	Fatture elettroniche in gestione
3 sedi	Produttive/commerciali: Milano-Roma-Riccione

I NOSTRI NUMERI

Indice

<u>Il processo di Fatturazione Elettronica B2B</u>	4
<u>Il formato XML</u>	18
<u>CICLO ATTIVO: la trasmissione delle fatture</u>	25
<u>CICLO PASSIVO: la ricezione delle fatture</u>	47
<u>Notifiche d'esito</u>	57
<u>Europa ed estero</u>	65
<u>La contabilizzazione sul proprio gestionale</u>	74
<u>Conservazione digitale a norma</u>	79



Fatturazione elettronica B2B

il Processo



- Quali norme regolano e disciplinano la fatturazione elettronica B2B?
- Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica B2B?
- Quali sono le modalità previste per inviare e ricevere fatture elettroniche?
- Cos'è il Sdl e che tipo di controlli esegue?
- E' obbligatorio accreditarsi al Sistema di Interscambio (Sdl) per attivare il processo di fatturazione elettronica B2B?
- Quali sono le sanzioni in caso di emissione o ricezione di fattura prodotta in formato diverso da quello previsto dalla normativa?
- Su chi ricade la responsabilità e quali sono le conseguenze in caso di fatture elettroniche non emesse secondo quanto la normativa prevede?
- Come procedere in caso di ricezione di una fattura in formato non conforme (per esempio in PDF) da soggetti obbligati a emettere fattura elettronica?



- Con l'obbligo di fatturazione elettronica, è comunque possibile - registrare manualmente le fatture passive?
- Le bolle doganali dovranno essere veicolate tramite Sistema di Interscambio?
- Anche l'autofattura deve essere elettronica e veicolata tramite Sistema di Interscambio?
- Anche l'e-commerce deve essere regolato mediante fattura elettronica?
- E' obbligatorio firmare digitalmente le fatture elettroniche?

Quali norme regolano e disciplinano la fatturazione elettronica B2B?

La prima norma che ha introdotto - in maniera facoltativa - la fatturazione elettronica tra privati (B2B) in Italia è stata il D. Lgs. n.127 del 2015.

Successivamente, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, detta «Legge di Bilancio 2018» ne ha ufficialmente definito l'obbligatorietà.

Con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 (e sue successive modificazioni) dell'Agenzia delle Entrate sono state poi emanate le regole tecniche. Per un quadro completo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/fatturazione-elettronica-site-area/normativa-e-prassi-fatture-elettroniche>

Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica B2B?

Così come era già accaduto per gli anni precedenti, è **confermato per l'anno 2022** il divieto di emettere fatture elettroniche in relazione alle **prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti delle persone fisiche. La disposizione include sia coloro obbligati alla trasmissione dei dati attraverso il Sistema TS, sia coloro che ne sono esonerati (es. fisioterapisti, logopedisti, ecc.).

Al contrario, rispetto a quanto successo fino ad ora, dovrebbe essere esteso il regime di fatturazione elettronica in ambito B2B/B2C a coloro i quali appartengono al **regime forfettario e di vantaggio**.

La Commissione Europea ha accolto favorevolmente la richiesta di estensione da parte dell'Italia. Manca ora solamente l'approvazione da parte del Consiglio UE e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, mentre a livello italiano sarà poi necessario emanare un **apposito provvedimento** per far scattare l'obbligo, che potrebbe essere operativo già nel 2022.

Quali sono le modalità previste per inviare e ricevere fatture elettroniche?

Le modalità per inviare e ricevere fatture elettroniche al Sdl sono tre:

1. tramite un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**). In questo caso si riceveranno via PEC anche le notifiche che il Sdl produrrà e, trattandosi di documenti informatici, sarà necessario conservare digitalmente anche tutti i messaggi PEC, non solo le fatture;
2. tramite attivazione di un proprio **canale web service** o un **canale FTP**. Sarà quindi necessario accreditarsi al Sdl e attivare un lungo processo, con coinvolgimento di risorse tecniche ed economiche, e l'istituzione (o la presenza) di un sistema documentale per la gestione dei flussi in entrata e uscita. Tutti file dovranno anche essere conservati digitalmente a norma;
3. utilizzare i canali e gli strumenti messi a disposizione da parte di un **intermediario già accreditato al Sistema di Interscambio** - quale è **Indicom** - che si preoccuperà quindi di provvedere alla gestione di tutto il flusso, dalla trasmissione, passando dalla ricezione, fino alla conservazione a norma.

Non è necessario che le modalità di trasmissione e ricezione coincidano.

Che cos'è il Sistema di Interscambio e che tipo di controlli esegue?

Il Sistema di Interscambio (Sdi) è una piattaforma **già in uso per gli scambi con le PA dal 2014** e riaggiornata in vista dell'uso della fatturazione elettronica tra privati. È il “postino informatico”, ovvero l'unico interlocutore che permetterà lo scambio di fatture tra i soggetti.

Il Sistema non ha funzione di controlli fiscali. Si limita, infatti, a controlli di tipo formale quali: indirizzi validi di mittente e destinatario (p. IVA, codice destinatario o in alternativa PEC), peso e formato del **file XML** (max. 5Mb), presenza o meno della firma digitale, validità o meno dei certificati di firma

E' obbligatorio accreditarsi al Sistema di Interscambio (Sdl) per attivare il processo di fatturazione elettronica B2B?

No, **non è obbligatorio accreditarsi al Sistema di Interscambio (Sdl)**.

In alternativa, è possibile infatti scegliere di utilizzare i canali e gli strumenti messi a disposizione da un intermediario già accreditato al Sdl – quale è **Indicom** – oppure trasmettere e ricevere fatture mediante PEC.

Quali sono le sanzioni in caso di emissione o ricezione di fattura prodotta in formato diverso da quello previsto dalla normativa (per esempio in PDF)?

In caso di fattura prodotta in formato non conforme alla normativa, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del D.lgs. n. 471/1997, il quale stabilisce una sanzione variabile dal **90%** al **180%** dell'IVA, per ogni fattura.

Su chi ricade la responsabilità e quali sono le conseguenze in caso di fatture elettroniche non emesse secondo quanto la normativa prevede?

Così come previsto dall'art. 1 comma 909 lettera a) n. 7 della Legge di Bilancio 2018:

«6. In caso di emissione di fattura [...] con modalità diverse da quelle previste [...] **la fattura si intende non emessa** [...] Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione [...] devono adempiere agli **obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio** [...]»

Questo significa che il cessionario deve inviare una fattura Sogei tramite lo SdI, mentre il committente, in caso riceva una fattura non correttamente emessa, per poter procedere alla registrazione contabile, dovrà produrre un'autofattura con codice TD20, che sostituisce gli obblighi di comunicazione all'AdE così come previsti dal DL in questione.

Come procedere in caso di ricezione di una fattura in formato non conforme (per esempio in PDF) da soggetti obbligati a emettere fattura elettronica?

Tutte le fatture ricevute in formato diverso dall'XML previsto dalla normativa, seppur valide da un punto di vista civilistico, **non possono essere considerate “fiscalmente emesse”** (art. 6 D.lgs. n. 471/1997). Il destinatario dovrà pertanto richiedere al fornitore l'emissione della fattura con le modalità previste dalla Legge e, qualora questo non avvenga entro il 4° mese dalla data della fattura, si dovrà necessariamente giustificare la spesa mediante autofattura.

L'autofattura dovrà essere emessa e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio «*compilando, nel file fattura elettronica, il campo <TipoDocumento> con un codice convenzionale, TD20 riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati**».

* *Provvedimento 89757/2018 Agenzia delle Entrate*

Con l'obbligo di fatturazione elettronica è comunque possibile registrare manualmente le fatture passive?

Sì, la registrazione contabile è **disgiunta** dalla natura della fattura. Per quelle Aziende che, a causa di difficoltà tecnologiche o strutturali, sono tuttora costrette a mantenere una contabilizzazione manuale delle fatture, l'obiettivo sarà quello di procedere a una progressiva digitalizzazione e arrivare a una gestione il più possibile automatica.

Le bolle doganali devono essere veicolate tramite Sistema di Interscambio?

Gli scambi commerciali che prevedono la formazione di Bollette Doganali non devono essere veicolati attraverso lo Sdl né sotto forma di fattura né mediante il file dati fattura.

Infatti i dati delle transazioni doganali vengono inviati direttamente dall'Agencia delle Dogane all'Agencia delle Entrate.

Ovviamente i documenti dovranno essere registrati in contabilità.

Anche l'autofattura deve essere elettronica e veicolata tramite Sistema di Interscambio?

Sì. L'autofattura è una fattura e, in quanto tale, dovrà essere prodotta in formato XML e veicolata attraverso il Sistema di Interscambio.

Anche l'e-commerce deve essere regolato mediante fattura elettronica?


La normativa italiana suddivide tra e-commerce diretto (acquisto di servizi online: software, libri e musica in formato digital) ed e-commerce indiretto (acquisto di beni fisici destinati a essere consegnati materialmente).

Entrambe le modalità di vendita e-commerce sono esonerate dall'emissione della fattura nei confronti del consumatore finale, a meno che questa non sia espressamente richiesta dall'acquirente. In quel caso, sia che si tratti di e-commerce diretto sia di e-commerce indiretto, la fattura dovrà obbligatoriamente essere elettronica e passare per mezzo dello SdI.

È obbligatorio firmare digitalmente le fatture elettroniche?

La firma non è obbligatoria. A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in mancanza di firma digitale può essere impiegato un sistema di controllo di gestione in modo da garantire il valore probatorio del documento fattura in XML.

Questo sistema, però, risulta quanto mai complesso, visto che oltre alla fattura, nel sistema di Conservazione Digitale a Norma dovrà essere inserita tutta quella documentazione utile a dimostrare la veridicità della fattura emessa (contratti, ordini, DDT, documentazione bancaria, ecc.).



Fatturazione elettronica B2B

il
formato
XML

Indice delle domande



- Qual è il formato previsto per l'invio e la ricezione di fatture elettroniche?
- Esiste un campo note libero nel tracciato record, dove inserire informazioni tecniche (es. consumi, letture energia)?
- Sono necessari dei dati di supporto per tradurre una fattura da PDF a XML?
- Il servizio Indicom permette di trasformare le fatture in formato XML ricevute dai fornitori in file PDF per la consultazione?
- Cos'è necessario fornire ad **IDC** per consentire la creazione della fattura in XML a partire dal file PDF?

Qual è il formato previsto per l'invio e la ricezione di fatture elettroniche?

L'unico formato previsto per inviare e ricevere fatture elettroniche è l'XML Sogei **versione 1.2.1**.

Esiste un campo note libero nel tracciato record dove inserire informazioni tecniche (es. consumi, letture energia)?

Sì, esistono dei campi note liberi in cui poter inserire le informazioni. La fattura elettronica diventerà così piuttosto lunga ma, trattandosi di un XML, non sussiste un grande problema in termini di dimensioni.

Ricordiamo inoltre che, qualora non si volessero inserire tutte le informazioni nell'XML è sempre possibile, esattamente come adesso per la fattura elettronica alla PA, allegare all'XML un PDF contenente i dati tecnici.

Si tratta ad ogni modo di una soluzione intermedia che non consente di elaborare direttamente la fattura.

Sono necessari dei dati di supporto per tradurre una fattura da PDF a XML?

No. La fattura, indipendentemente dal formato in cui viene deve sempre contenere tutte le informazioni minime obbligatorie.

Pertanto, l'XML che verrà prodotto conterrà i dati obbligatori necessari che già ora sono contenuti nella fattura tradizionale PDF o cartacea.

Va da sé che dal PDF verranno poi estrapolate tutte le altre informazioni necessarie nel rapporto commerciale tra Cliente e Fornitore, vale a dire: ordine, DDT ed eventuali dettagli tecnici.

Il servizio IDC permette di trasformare le fatture in formato XML ricevute dai fornitori in file PDF per la consultazione?

Si. Il portale di Indicom mette a disposizione del Cliente non solo gli XML ricevuti ma anche e soprattutto la loro visualizzazione in forma "leggibile".

La versione PDF può quindi essere oggetto di estrazione dei dati per coloro che, ad esempio, vogliono automatizzare il processo contabile tramite OCR oppure per coloro che ancora utilizzano il cartaceo e avessero il desiderio di stampare la fattura (fermo restando che la copia così prodotta non ha nessun valore fiscale).

Cos'è necessario fornire a IDC per consentire la creazione della fattura in XML a partire dal file PDF?

Per consentire la creazione del file XML sarà necessario fornire il PDF della fattura e codice destinatario o casella PEC del cliente destinatario.

Questi dati possono essere inseriti direttamente sul PDF (soluzione migliore) o comunicati mediante altri canali.

Il portale di fatturazione elettronica offerto da IDC consente anche di creare un foglio di stile personalizzato.



Fatturazione elettronica B2B

**CICLO ATTIVO:
La trasmissione
delle fatture**



- Quali sono i dati da inserire all'interno della fattura elettronica?
- Quando avviene l'emissione della fattura elettronica?
- E' necessario farsi confermare l'indirizzo PEC utilizzato dal Cliente prima di emettere fatture elettroniche verso di lui?
- La fattura elettronica emessa verso un consumatore finale persona fisica con CF va fatta obbligatoriamente in formato elettronico?
- Quali sanzioni sono previste in caso di emissione tardiva, errata emissione e/o scarto?
- Dove viene inviata la fattura elettronica al destinatario?
- Come ottenere il codice destinatario dal Sistema di Interscambio e ricevere *direttamente* le fatture elettroniche?
- Perché è sconsigliabile scegliere di attivare un canale diretto (Web Service o FTP) con il Sistema di Interscambio?
- La PEC rappresenta l'unico mezzo per inviare le fatture ai propri Clienti?
- Nel caso in cui si scelga IDC come Intermediario, si utilizzerà il codice destinatario di IDC?



- Come devono essere compilati i Tag <CodiceDestinatario> e <PECDestinatario> nei confronti dei soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica?
- Quali sono i tipi documento utilizzabili messi a disposizione nel tracciato XML?
- Quali sono i codici natura utilizzabili messi a disposizione nel tracciato XML?
- Come gestire l'emissione di fatture elettroniche conto terzi (ad esempio per conto degli agenti che lavorano per l'azienda)?
- Come fatturare al condominio?
- Come devono essere regolate fatture immediate dai soggetti obbligati all'emissione di fattura elettronica?
- Come devono essere regolate fatture differite dai soggetti obbligati all'emissione di fattura elettronica?
- Come avviene il pagamento dell'imposta di bollo tramite FE?
- Qual è la data di emissione della fattura elettronica?
- Quali sono le modalità per la compilazione della dichiarazione d'intento delle FE?
- Quali saranno le modalità di invio dei dati delle operazioni attive transfrontaliere?
- CICLO ATTIVO: IL FLUSSO

Quali sono i dati da inserire all'interno della fattura elettronica?

Le regole contabili non cambiano con l'introduzione della fatturazione elettronica. La fattura dovrà, perciò, contenere tutte le informazioni obbligatorie (Art. 21 – 21bis DPR 633/1972) che la rendono tale.

Quando avviene l'emissione della fattura elettronica?

Come per la fattura analogica, l'emissione avviene nel momento in cui il committente entrerà in possesso del documento.

Nel caso della fattura elettronica l'emissione avviene solo nel momento in cui il file fattura XML è inviato allo Sdl e questo restituisce una Ricevuta di Consegna – RC o una Ricevuta di impossibilità di recapito – MC.

E' necessario farsi confermare l'indirizzo PEC utilizzato dal Cliente prima di emettere fatture elettroniche verso di lui?

No, ma è fortemente consigliato.

La fattura elettronica emessa verso un consumatore finale persona fisica con codice fiscale va fatta obbligatoriamente in formato elettronico o soltanto in caso di richiesta da parte del cliente?

Il **soggetto cliente** può accettare la fattura elettronica oppure richiederla in formato analogico; per contro per il **soggetto emittente** sussiste l'obbligo di produrre la fattura in formato elettronico.

Quali sanzioni sono previste in caso di emissione tardiva, errata emissione e/o scarto?

In base all'art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 471/1997, la sanzione applicabile per l'emissione in ritardo della fattura elettronica va **dal 90% al 180% dell'IVA** relativa all'imponibile (importo minimo €500). La stessa sanzione è prevista anche per la mancata emissione del documento.

In caso di errori nella registrazione di importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge, la sanzione varia **dal 5% al 10% dei corrispettivi**, con un minimo di €500; se non si riscontrano conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi, la sanzione è compresa da un minimo di €250 fino ad un massimo di €2.000.

La normativa vigente inoltre prevede che, qualora il cessionario/committente non riceva la fattura, quest'ultimo debba emettere un'autofattura e notificare la situazione all'AdE. All'interno del processo di fatturazione elettronica, questo si traduce nell'emissione di una fattura elettronica Tipo Documento TD20 e conseguente invio, da parte del Cessionario/Committente, a Sdl. Qualora ciò non accada, la sanzione applicabile **pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro e fino a 2.000 euro** (articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 417/97).

Non sono previste sanzioni per errori formali nel documento.

Dove viene inviata la fattura elettronica al destinatario?

Dipende dal canale di ricezione scelto dal Cliente.

Se il destinatario ha richiesto un codice destinatario la fattura elettronica verrà veicolata nel canale che ha registrato presso il SdI; viceversa, se ha scelto di riceverle via PEC, la fattura elettronica verrà inviata all'indirizzo PEC indicato.

Come ottenere il codice destinatario dal Sistema di Interscambio e ricevere direttamente le fatture elettroniche?

Per ricevere direttamente le fatture elettroniche (senza passare da un Intermediario) è necessario accreditare, presso il Sistema di Interscambio, un proprio canale web service o FTP e farsi quindi assegnare un Codice Destinatario alfanumerico di 7 posizioni.

Questo codice andrà comunicato ai propri fornitori i quali dovranno inserirlo all'interno del file fattura.

Il Sistema di Interscambio utilizzerà questo codice, riconoscendolo come attivo e ufficiale, per consegnare al destinatario le fatture.

Perché è sconsigliabile scegliere di attivare un canale diretto (Web Service o FTP) con il Sistema di Interscambio?

Scegliere di attivare un proprio canale web service o FTP comporta per l'azienda l'inoltro di una domanda di accreditamento al Sdl e l'attivazione di **un percorso di rilascio** che prevede, tra le altre cose, numerosi momenti di test.

È **un'operazione complessa**, che richiede il coinvolgimento di risorse tecniche ed economiche, l'istituzione, o la presenza, di un sistema documentale per la gestione dei flussi in entrata e uscita, sia per le fatture che per le notifiche. Tutti file dovranno anche essere conservati digitalmente in un sistema di conservazione a norma.

Decidere di attivarsi direttamente senza il supporto di un intermediario comporta quindi un **impatto molto più significativo** e delle modifiche decisive relativamente ai processi organizzativi attuali.

Per contro, decidere di affidarsi ad un intermediario come Indicom consentirà all'azienda di lasciare **immutato il processo di fatturazione attiva** per concentrarsi sulla gestione del ciclo passivo sfruttando, i vantaggi della ricezione di un XML.

La PEC rappresenta l'unico mezzo per inviare le fatture ai propri Clienti?

No, la PEC non rappresenta l'unico mezzo per l'invio delle fatture ai Clienti.

La PEC è uno strumento per comunicare direttamente con il Sistema di Interscambio. In alternativa, è possibile utilizzare canali FTP o Web Service oppure avvalersi di un intermediario come Indicom.

Nel caso in cui si scelga IDC come Intermediario, si utilizzerà il codice destinatario di IDC?

Sì, coloro che sceglieranno IDC come Intermediario potranno comunicare ai propri fornitori il codice destinatario di IDC. Questo significa che sarà IDC a ricevere le fatture XML e a trasformarle in un formato leggibile e gestibile per il Cliente.

Come devono essere compilati i tag <CodiceDestinatario> e <PECDestinatario> nei confronti dei soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica?

L'AdE ha disciplinato l'emissione delle fatture elettroniche verso questi soggetti col Provvedimento 89757/2018 30.04.2018.

Nel ciclo attivo, in caso di emissione di fatture elettroniche nei confronti di questi soggetti il tag relativo al <**CodiceDestinatario**> dovrà essere compilato con i **sette zeri**. Il campo <PECDestinatario> potrà non essere compilato e lasciato in bianco, dal momento che il consumatore finale non è costretto a possedere un indirizzo PEC.

Bisognerà, invece, **inserire il codice fiscale del cliente** in modo da far recapitare al SdI il documento nell'area riservata di quest'ultimo. A questo punto il SdI rilascerà una notifica di MC e il cedente/prestatore dovrà avvertire il cliente che il documento fiscalmente rilevante si trova nella sua area personale.

Quali Sono I Tipi Documento Utilizzabili Messi A Disposizione Nel Tracciato Xml?

TD01 – Fattura

TD02 – Acconto/acconto su fattura

TD03 – Acconto/Anticipo su Parcella

TD04 – Nota di Credito

TD05 – Nota di Debito

TD06 – Parcella

TD16 – Integrazione Fattura Reverse Charge Interno

TD17 – Integrazione/Autofattura per Acquisto Servizi dall'estero

TD18 – Integrazione per Acquisto di Beni Intracomunitari

TD19 – Integrazione/Autofattura per Acquisto di Beni ex Art.17 C.2 Dpr 633/72

Td20 – Autofattura per Regolarizzazione e Integrazione delle Fatture (ex Art.6, c.8, D.Lgs. 471/97)

TD21 – Autofatture per Splafonamento

TD22 – Estrazione Beni da Deposito Iva

TD23 – Estrazione Beni da Deposito Iva con Versamento dell'Iva

TD24 – Fattura Differita di cui all'art. 21 c.4, Lett.A)

TD25 – Fattura Differita Di Cui All'art.21, C.4, Terzo Periodo Lett.B)

TD26 – Cessione di Beni Ammortizzabili e per Passaggi Interni (Ex Art.36 Dpr 633/72)

TD27 – Fattura per Autoconsumo o per Cessioni Gratuite senza rivalsa

Quali sono i codici natura utilizzabili messi a disposizione nel tracciato XML?

N1 - Escluse Ex Art. 15

N2.1 - Non Soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 A 7-Septies Del Dpr 633/72

N2.2 - Non Soggette - Altri Casi

N3.1 - Non Imponibili - Esportazioni

N3.2 - Non Imponibili - Cessioni Intracomunitarie

N3.3 - Non Imponibili - Cessioni verso San Marino

N3.4 - Non Imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 - Non Imponibili - A seguito di Dichiarazioni d'intento

N3.6 - Non Imponibili - Altre Operazioni che non concorrono alla Formazione del Plafond

N4 - Esenti

N5 - Regime del Margine / Iva non esposta in Fattura

N6.1 - Inversione Contabile - Cessione di Rottami e altri Materiali di recupero

N6.2 - Inversione Contabile - Cessione di Oro e Argento puro

N6.3 - Inversione Contabile - Subappalto nel Settore Edile

N6.4 - Inversione Contabile - Cessione di Fabbricati

N6.5 - Inversione Contabile - Cessione di Telefoni Cellulari

N6.6 - Inversione Contabile - Cessione di Prodotti Elettronici

N6.7 - Inversione Contabile - Prestazioni Comparto Edile e settori connessi

N6.8 - Inversione Contabile - Operazioni Settore Energetico

N6.9 - Inversione Contabile - Altri Casi

N7 - Iva Assolta in altro Stato Ue (Vendite a distanza ex Art.40 c.3-4 e Art.41 C.1 Lett. B), DI 331/93; Prestazione di Servizi di Telecomunicazioni, Tele-Radiodiffusione ed Elettronici ex Art.7-sexies Lett. F), G), Art.74-sexies Dpr 633/72)

Come gestire l'emissione di fatture elettroniche conto terzi?

Esiste la possibilità che la fattura venga emessa per conto del cedente (art.21, c. 2, lett. n) DPR 633/1972), come nei casi in cui vengano acquistati beni o vengano richiesti servizi a operatori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 del DPR 633/1972.

La sezione 1.2 <CedentePrestatore>, sarà valorizzata con i dati del soggetto per il quale si sta emettendo fattura (fornitore) mentre la sezione 1.4 <CessionarioCommittente> sarà valorizzata con i dati propri del cliente (soggetto passivo a cui è intestata la fattura).

Il campo 1.6 “SoggettoEmittente” dovrà essere valorizzato con “CC”.

Non è prevista dalla normativa la compilazione del campo 1.6 per il reverse charge o le integrazioni.

Come fatturare al condominio?

Il condominio rientra nella casistica dei “consumatori finali” B2C; la fattura dovrà quindi essere compilata con Codice Destinatario uguale a sette zeri.

Il fornitore avrà l’obbligo di trasmissione della fattura allo SdI, ma allo stesso tempo dovrà rilasciare al suo cliente una copia cartacea del documento, comunicandogli la possibilità di consultare e scaricare l’originale nella sua area riservata sul sito dell’AdE.

Da parte sua, il condominio potrà, volendo, dotarsi di un codice destinatario proprio, a condizione di stipulare un contratto con un service provider di servizi e di ricezione e conservazione delle FE.

Come devono essere regolate le fatture immediate dai soggetti obbligati all'emissione di fattura elettronica?

L'articolo 12 ter del Decreto-legge 34/2019, c.d. Decreto Crescita (e successive modificazioni), ha disciplinato il termine massimo di emissione della fattura immediata spostandolo, dai previsti 10 giorni (DL 119/2018) a **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Il campo <Data> dovrà essere compilato con la data in cui si è effettuata l'operazione; da quel momento si avranno 12 giorni per trasmettere l'XML allo Sdl. Sarà quindi **la data della fattura a comprovare il momento** in cui si considera effettuata l'operazione, e utile al cedente/prestatore per versare l'imposta e, al cessionario/committente, per esercitare il diritto di detrazione.

Come devono essere regolate le fatture differite dai soggetti obbligati all'emissione di fattura elettronica?

Come chiarito dall'Agenzia con la Circolare 14/E 2019, in caso di fattura elettronica differita trasmessa tramite SdI, la data della fattura, cioè il campo <Data> del file, potrà essere quello corrispondente all'**ultima operazione certificata dal DDT o altro documento equivalente** e dettagliato nel file; in questo caso il file dovrà essere trasmesso entro il 15 del mese successivo, così come indicato all'art.21 comma 4, lettera a) del DPR 633/72.

Nulla vieta di compilare il campo <Data> del file XML con l'**ultimo giorno del mese** e inoltrare il file a SdI nei giorni successivi. Questa procedura non è quindi variata ed è sempre possibile adottarla. La stessa circolare 14/E rileva che *"il termine previsto ordinariamente per l'emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell'articolo 21, comma 4, del decreto IVA"*.

Con il Provv.99922 del 28.02.2020, che integra e modifica il Provv.89757 del 30.04.2018, l'AdE ha introdotto **due nuovi codici, TD24 e TD25**, che permetteranno l'immediata individuazione di una fattura differita a prescindere dalle informazioni presenti all'interno dell'XML.

Come avviene il pagamento dell'imposta di bollo tramite FE?

Nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo, per fatture senza IVA e di importo superiore a 77,47€, andrà valorizzato obbligatoriamente con valore «Si» il campo <BolloVirtuale>, mentre è diventato opzionale il campo <ImportoBollo>. Così facendo, i 2€ del bollo saranno conteggiati automaticamente se il campo <BolloVirtuale> sarà valorizzato positivamente.

Il decreto MEF 4 dicembre 2020 ha modificato le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle FE. Nel 2021, infatti, i contribuenti avranno un mese supplementare per il versamento dell'imposta di bollo per tutte le e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre. Saranno due invece i mesi in più per il secondo trimestre.

Per maggiori dettagli: <http://ow.ly/cnzi50CTZy9>

Qual è la data di emissione della fattura elettronica?

Per quanto riguarda le **fatture immediate**, dopo le modifiche apportate dal DL 34/2019 e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E 2019, la data della fattura dovrà corrispondere alla **data in cui si è svolta l'operazione**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR 633/1972, mentre la trasmissione del file allo Sdl dovrà avvenire entro **12 giorni** dalla suddetta data. Cade, quindi, il precedente concetto secondo cui la data della fattura era coincidente con la data di trasmissione al Sistema di Interscambio.

Per quanto riguarda, invece, le **fatture differite** la data della fattura, ovvero il campo <Data> del file, potrà corrispondere all'ultima operazione certificata dal DDT e dettagliato nel file; in questo caso il file dovrà essere trasmesso entro il **15 del mese successivo**. È possibile, per le fatture differite, compilare il campo <Data> con **l'ultimo giorno del mese** e inoltrare il file allo Sdl nei giorni successivi, così come disciplinato nella Circolare 14/E.

Quali sono le modalità per la compilazione della dichiarazione d'intento delle FE?

Con il [Provvedimento n°293390](#) pubblicato in data 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate stabilisce dal 1° gennaio 2022 una nuova disciplina per l'emissione delle fatture elettroniche per operazioni non imponibili (art.8 comma 1, lettera c) DPR "IVA 633/1972). Di seguito le regole da seguire in presenza di dichiarazione d'intento:

Campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento"

- **Campo 2.2.1.16** <AltriDatiGestionali> l'elemento 2.2.1.16.1 <TipoDato> andrà valorizzato con la stringa "INTENTO"

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, l'elemento TipoDato va valorizzato con la stringa "INTENTO" [Specifiche tecniche, versione 1.7, pg.54]

- **Campo 2.2.1.16.2** <RiferimentoTesto>, deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/".
- **Campo 2.2.1.16.4** <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Sembra chiaro che, rispetto a quanto accadeva in precedenza, non sarà più possibile utilizzare il campo <Causale> per inserire i dati relativi alla dichiarazione di intento.

Quali saranno le modalità di invio dei dati delle operazioni attive transfrontaliere?


La Legge di Bilancio 2021 ha definito l'**abolizione dell'esterometro** a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

A differenza di quanto accadeva prima, ovvero la possibilità data ai contribuenti di trasmettere i dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite la predisposizione e l'invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali (esterometro), dal 1° luglio 2022 sarà possibile inviare all'Agenzia questi dati solo con le modalità previste per l'invio delle fatture elettroniche.

Per la comunicazione dei dati di vendita verso l'estero, ovvero nel caso di trasmissione di file aventi codice destinatario "sette X", la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale.

CICLO ATTIVO: IL FLUSSO



Consultazione e download su portale Indicom



Conservazione digitale a norma per 10 anni



Fatturazione elettronica B2B

**CICLO PASSIVO:
La ricezione
delle fatture**



- Come si ricevono le fatture elettroniche?
- Coloro che sono esentati dall'emissione (es: regime dei minimi, forfetari, ecc.) possono ricevere fatture elettroniche?
- Qual è la data di ricezione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo?
- Con che data devono essere registrate le fatture elettroniche fornitori (ciclo passivo)?
- E' possibile produrre un'autofattura?
- Qual è la data di ricezione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo nei casi di Ricevuta di Impossibilità di Recapito – MC ?
- Cosa comporta scegliere la PEC come indirizzo telematico di ricezione delle fatture elettroniche?
- La numerazione delle fatture passive deve essere consecutiva come per quelle attive?
- Come gestisco le operazioni con reverse charge?
- CICLO PASSIVO: IL FLUSSO

Come si ricevono le fatture elettroniche?

Per ricevere le fatture elettroniche è necessario **registrare** sul sito dell'AdE l'indirizzo telematico prescelto, sia questo il Codice Destinatario o, in alternativa, la PEC.

Nel caso in cui non fossero stati preregistrati tali dati, il SdI una volta ricevuta la fattura con Codice Destinatario compilato con sette zeri e nessuna PEC, invierà il documento nell'area riservata sul sito dell'AdE, grazie all'indicazione del codice fiscale o p.Iva presenti nel tracciato XML del documento.

In alternativa, è possibile ricevere le fatture elettroniche **mediante un Intermediario**.

Per coloro che hanno scelto il servizio di **IDC**, sarà possibile dare ai propri fornitori il codice destinatario di **IDC** così che sarà proprio **IDC** a ricevere tutte le fatture passive e, successivamente, a smistarle.

Coloro che sono esentati dall'emissione (es: regime dei minimi, forfetari,...) possono ricevere fatture elettroniche?

Gli appartenenti a questa categoria **non sono obbligati all'emissione di fatture** in formato elettronico ma possono, a seconda della natura dell'emittente – trovarsi in condizione di dover **ricevere** fatture in formato elettronico.

Qual è la data di ricezione delle fatture elettroniche nel ciclo passivo?

La data di ricezione nel ciclo passivo corrisponde alla data di messa a disposizione della fattura.

Con che data devono essere registrate le FE fornitori (ciclo passivo)?

La data di registrazione delle fatture elettroniche ricevute deve essere uguale o maggiore alla data di ricezione dello stesso documento.

È possibile produrre un'autofattura?

Sì, tramite la produzione di un XML con tipo documento TD01, indicando i dati del cedente e del committente, come su una fattura tradizionale, e trasmettendola al proprio indirizzo telematico.

Qual è la data di ricezione delle FE nel ciclo passivo nei casi di Ricevuta di Impossibilità di Recapito – MC?

In questi casi bisogna distinguere i soggetti passivi consumatori finali e quelli che rientrano nei regimi esonerati, dai soggetti passivi Iva che operano al di fuori di questi contesti.

Per quest'ultimi la data di ricezione della fattura elettronica, nei casi in cui questa sia depositata all'interno della propria area personale sul sito dell'AdE, sarà il momento effettivo di presa visione .

Invece, per coloro che rientrano nei regimi dei minimi e per i consumatori finali, la data di ricezione della FE coincide con quella di messa a disposizione del documento nell'area riservata.

Cosa comporta scegliere la PEC come indirizzo telematico di ricezione delle fatture elettroniche?

La ricezione di fatture elettroniche a mezzo PEC implica innanzitutto la **comunicazione del proprio indirizzo PEC a tutti i fornitori**, i quali a loro volta dovranno **inserirlo all'interno del file XML** della fattura elettronica.

Quando il Sistema di Interscambio riceverà la fattura elettronica dal fornitore troverà il campo PEC compilato e invierà la fattura elettronica all'indirizzo PEC indicato.

I messaggi ricevuti via PEC dovranno quindi essere spaccettati per l'estrazione delle fatture le quali, essendo in **formato XML**, dovranno essere manipolate per poter essere gestite dal proprio sistema contabile.

La numerazione delle fatture passive deve essere consecutiva come per quelle attive?

Le **fatture attive** vengono emesse con **numerazione progressiva**.

Per quanto riguarda il ciclo passivo, l'articolo 13 del Decreto Legge 119/2018 ha abolito l'obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi (così detto terzo protocollo delle fatture passive), previsto dall'articolo 25 de DPR 633/1972, mantenendo solo l'obbligo di annotazione in apposito registro.

Come gestisco le operazioni con reverse charge?

La Legge di Bilancio 2021 ha definito l'abolizione dell'esterometro a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.

A differenza di quanto accadeva prima, ovvero la possibilità data ai contribuenti di trasmettere i dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite la predisposizione e l'invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali (esterometro), dal 1° luglio 2022 sarà possibile inviare all'Agenzia questi dati solo con le modalità previste per l'invio delle fatture elettroniche.

Per tutte quelle operazioni che prevedono le integrazioni in reverse charge si dovranno emettere documenti integrativi utilizzando i codici TD17, TD18 e TD19. La trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.

CICLO PASSIVO: IL FLUSSO



Consultazione e download su portale Indicom



Conservazione digitale a norma per 10 anni



Fatturazione elettronica B2B

Notifiche d'esito

NOTIFICHE D'ESITO

Indice delle domande



- La fattura elettronica ricevuta deve essere obbligatoriamente gestita, mediante notifiche di accettazione e di rifiuto?
- Quali notifiche produce il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica B2B?
- Cos'è una notifica Ricevuta di scarto (NS)?
- Cos'è una notifica di Ricevuta di impossibilità di recapito (MC)?
- Cos'è una notifica di Ricevuta di consegna (RC)?
- Cos'è una notifica di Ricevuta di Metadati_MT?
- Le notifiche devono essere conservate?
- Quanto tempo impiegherà la notifica a essere consegnata al destinatario?

La fattura elettronica ricevuta deve essere obbligatoriamente gestita mediante notifiche di accettazione e di rifiuto?

No, come chiarito dal Provvedimento del 30 aprile, per le transazioni B2B e B2C **non è prevista la possibilità di «esitare» le fatture ricevute** producendo notifiche d'esito in formato XML.

Quali notifiche produce il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica B2B?

Come definito dal Provvedimento n. 89757/2018 AdE, in ambito B2B/B2C il SdI produce le seguenti notifiche:

- Ricevuta di consegna (**RC**)
- Ricevuta di scarto (**NS**)
- Ricevuta di impossibilità di recapito (**MC**)
- Notifica dei metadati (**MT**)

Cos'è una notifica Ricevuta di scarto (NS)?

Questa notifica è rilasciata nel momento in cui sorgono problematiche nella compilazione formale dell'XML.

È possibile risolvere gli eventuali errori segnalati dallo Sdl con tre modalità:

- la prima opzione, considerata preferibile dalla stessa Agenzia delle Entrate è quella di procedere, entro i 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto, a un nuovo invio della fattura al Sistema di Interscambio, mantenendo la data e il numero del documento originario scartato;
- il secondo caso prevede l'emissione da parte del contribuente di una nuova fattura che abbia un nuovo numero e data coerenti con gli altri documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro al Sistema di Interscambio. Dovrà inoltre risultare evidente il collegamento alla fattura scartata;
- l'ultima alternativa, come quella precedente, richiede comunque l'emissione da parte del contribuente di una nuova fattura, ma "ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal Sistema di interscambio". In questo caso dunque verrà assegnata alla fattura una numerazione dedicata, che palesi il legame con la fattura scartata e renda quindi evidente che si tratti di una rettifica a seguito dello scarto di fattura.

Cos'è una notifica di Ricevuta di impossibilità di recapito (MC)?

Con questa notifica lo Sdl informa che la fattura è emessa ma non è riuscito a portare a termine la corretta consegna, in quanto non è in grado di recapitare il file all'indirizzo telematico del committente.

Ciò accade quando il tag `<CodiceDestinatario>` è giustificato con i "sette zeri" e non è presente nessuna PEC nel tag `<PECDestinatario>`.

Al cedente verrà trasmessa una notifica di MC e dovrà, quindi, gestire il mancato recapito. In questi casi bisogna informare con qualunque mezzo tracciabile il destinatario che la sua fattura XML è presente nella sua area riservata sul sito dell'AdE; difatti, è in quella casella che lo Sdl recapita la fattura.

La fattura dovrà essere scaricata dal cliente per poter essere contabilizzata.

Cos'è una notifica di Ricevuta di consegna (RC)?

Questa notifica indica che la fattura inviata al Sistema è stata correttamente emessa e consegnata.

Per inviare questo tipo di notifica, lo Sdl si prende fino a un massimo di cinque giorni.

Ricordiamo che l'"ok" dato dal sistema alla fattura, in questo caso, riguarda controlli di carattere prettamente formali.

Cos'è una notifica di Ricevuta di Metadati_MT?


Questa notifica contiene le informazioni che identificano univocamente in modo ufficiale la fattura.

Le notifiche devono essere conservate?

Sì, le notifiche devono essere conservate così come le fatture elettroniche.

Quanto tempo impiegherà la notifica a essere consegnata al destinatario?

Le notifiche vengono fornite dal Sistema di Interscambio in un periodo compreso da pochi minuti fino a 5 giorni.



Fatturazione elettronica B2B

**Europa
ed estero**



- Come trasmettere le fatture nei formati previsti dall'UE?
- Il tracciato XML arricchito e il tracciato europeo sono la stessa cosa?
- Se un cliente estero (persona fisica) richiede la fattura, in quale formato sarà necessario produrla?
- L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche i rappresentanti fiscali ai fini IVA di soggetti esteri?
- Esiste l'obbligo di emissione di fatture elettroniche verso l'estero?
- Come comportarsi verso clienti ubicati nelle zone extra-doganali?
- Occorre tenere registri IVA distinti tra fatture Italia e fatture CEE e fatture ExtraCEE?
- Con il servizio offerto da **IDC** è possibile inviare tutte le fatture (italiane e non)?

Come trasmettere le fatture nei formati previsti dall'UE?

La trasmissione avverrà **sempre attraverso al Sistema di Interscambio** che, a partire da aprile 2019, dovrà essere pronto a recepire le fatture nel formato XML europeo (così detto UBL).

Il tracciato XML arricchito e il tracciato europeo sono la stessa cosa?

Sì, sono la stessa cosa. I tracciati sono infatti solamente **due**:

- il tracciato della fattura elettronica PA, con le modifiche apportate per il B2B
- il tracciato della fattura elettronica europea (UBL)

Se un cliente estero (persona fisica) richiede la fattura, in quale formato sarà necessario produrla?

Sarà sufficiente produrre la sola **fattura in formato cartaceo o PDF**.

In ambito europeo, infatti, lo scambio di fatture in formato XML tramite il Sistema di Interscambio non rappresenta un obbligo, ma è certamente possibile previo accordo tra le parti.

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche i rappresentanti fiscali ai fini IVA di soggetti esteri?

Assolutamente sì: sono oggetto della normativa non solo le società che risiedono sul territorio italiano ma **anche le società rappresentate fiscalmente** (con stabile organizzazione sul suolo italiano o rappresentante fiscale italiano).

Esiste l'obbligo di emissione di fatture elettroniche verso l'estero?

No, verso clienti esteri **non vi è l'obbligo di rilascio di fatture elettroniche**. Tramite l'adozione di un mini spesometro è possibile inviare all'Agenzia la trasmissione dei dati IVA da effettuare entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In alternativa è possibile produrre una **copia informatica** della fattura e inviarla allo SdI. Si avranno così due copie della stessa fattura, una in PDF per il cliente con p. IVA estera e un'altra, in XML, da inviare al Sistema.

In questo caso, per poter confermare anche a distanza di tempo l'identità tra le due copie della stessa fattura, è consigliabile allegare alla fattura in formato XML la copia in PDF, e inviare così un unico documento al Sistema di Interscambio.

Se un soggetto estero ha un indirizzo PEC Italiano o attiva un codice destinatario, può ovviamente ricevere la fattura elettronica nella modalità standard.

Come comportarsi verso i clienti ubicati nelle zone extra doganali?

Per quanto riguarda le zone extra doganali, in base all'Art. 6 Direttiva 2006/112/CE e all'Art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica saranno quindi da considerare come fatture estero.

Occorre tenere registri IVA distinti tra fatture Italia e fatture CEE e fatture EXTRACEE?

Non è obbligatorio tenere i registri IVA distinti, **dipende** dalla volontà o meno di gestire la conservazione di tutte le proprie fatture, attive o passive, o se si preferisce limitarla alle sole fatture elettroniche.

Se si desidera conservare a norma tutte le fatture, sia elettroniche che analogiche, allora sarà possibile formare un **unico archivio misto**, con XML e PDF.

Se, al contrario, si volesse continuare ad archiviare le proprie fatture estere in modo separato allora bisognerà istituire un **sezionale dedicato** in modo da poter portare in conservazione le sole fatture elettroniche (XML) soggette all'obbligo di conservazione a norma.

Con il servizio offerto da IDC è possibile inviare tutte le fatture (italiane e non)?

Sì. E' possibile far pervenire ad **IDC** le proprie fatture attive in diversi formati; sarà poi il sistema di **IDC** a discriminare le fatture italiane da quelle estere e, a produrre la fattura in formato XML, da veicolare al Sistema di Interscambio, applicando le corrette regole di compilazione.

Per quanto riguarda le fatture estere si potrà, inoltre, attivare un servizio di postalizzazione tradizionale.



Fatturazione elettronica B2B

La
contabilizzazione
sul proprio gestionale



- Come impostare l'integrazione con il gestionale ai fini della contabilizzazione?
- Si può creare una riconciliazione tra Fornitore e Cliente in modo che la fattura, una volta ricevuta e inserita nei sistemi, possa essere registrata automaticamente?
- Il tracciato XML utilizzato per la fattura elettronica B2B consente di ottenere tutte le informazioni che saranno trattate contabilmente dai vari gestionali?
- Come fare con Clienti che chiedono la compilazione di campi della fattura elettronica valorizzando codici ad uso dei loro sistemi gestionali?

Come impostare l'integrazione con il gestionale ai fini della contabilizzazione?

Le modalità di integrazione dipendono da diversi fattori, vista l'eterogeneità dei software presenti sul mercato. Tenzialmente questo è un tema che vede il coinvolgimento della struttura IT dell'azienda in collaborazione con **Indicom**.

Si può creare una riconciliazione tra Fornitore e Cliente in modo che la fattura, una volta ricevuta e inserita nei sistemi, possa essere registrata automaticamente?

Assolutamente sì.

Il tracciato XML utilizzato per la fattura elettronica B2B consente di ottenere tutte le informazioni che saranno trattate contabilmente dai vari gestionali?

L'attuale tracciato della fattura elettronica B2B contiene tutte le informazioni e i campi utili a scambiarsi i dati necessari per una contabilizzazione della fattura.


Quindi, più che un arricchimento del tracciato, in questa fase potrà essere necessario un lavoro di quadratura, che **Indicom** già ora fa abitualmente.

Come fare con Clienti che chiedono la compilazione di campi della fattura elettronica valorizzando codici ad uso dei loro sistemi gestionali?

La problematica dei codici ad uso dei gestionali rappresenta un ostacolo che, ad oggi, non sembra possa risolversi con un decreto legislativo perché è un problema di mercato che rientra nel normale rapporto di contrattazione e nelle relative dinamiche tra Cliente e Fornitore.

Infatti, se è vero che oggi tecnicamente vi sono le possibilità per superare il problema, dall'altra però sembra che manchi la volontà da parte dei soggetti che giocano un ruolo fondamentale nello scenario in oggetto.

La schema PDF messo a disposizione da parte di SOGEI rappresenta certamente una facilitazione (la visualizzazione contiene tutte tutti i dati necessari), ma di certo non rappresenta il classico layout della fattura a cui siamo abituati.



Fatturazione elettronica B2B

Conservazione digitale a norma

CONSERVAZIONE

Indice delle domande



- In che formato devono essere conservate digitalmente le fatture elettroniche B2B?
- È necessario conservare digitalmente a norma anche le PEC mittenti le fatture?
- Qual è il termine ultimo per la conservazione delle fatture?
- La natura analogica o informatica della fattura influenza la possibilità e la durata della Conservazione Digitale a Norma?
- TABELLA delle SCADENZE per la CONSERVAZIONE

In che formato devono essere conservate digitalmente le fatture elettroniche B2B?

La fattura che deve essere conservata a norma è quella che viene veicolata attraverso il Sistema di Interscambio, quindi il file XML firmato digitalmente secondo quanto previsto dal DPCM del 03.12.2013 e dal DMEF del 17.06.2014.

Ad ogni modo, come previsto dalle regole tecniche sulla conservazione, la fattura elettronica dovrà essere resa **leggibile ad occhio umano in fase di esibizione**.

Il documento XML trasformato in formato leggibile (es: PDF) sarà considerato soltanto una copia del documento fiscalmente rilevante, ovvero l'XML.

Con il servizio di fatturazione elettronica di **Indicom** la conservazione digitale è inclusa.

È necessario conservare digitalmente a norma anche le fatture inviate via PEC?

Assolutamente sì. Il Codice Civile impone alle aziende di conservare la corrispondenza che contiene informazioni commerciali o fiscali utili ad effettuare le verifiche.

La **PEC** non è altro che una corrispondenza in formato elettronico e quindi, per poter garantire e mantenere il suo valore nel tempo, **deve essere versata in un sistema di conservazione digitale a norma.**

Qual è il termine ultimo per la conservazione delle fatture?

Le FE rientrano nell'alveo dei documenti informatici aventi rilevanza fiscale. La Risoluzione 46/E 2018 recita che: *“Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”*.

In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili a un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

In ultimo, il DL 34/2019 ha modificato, all'articolo 4bis, i tempi della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, spostandola dal nono all'undicesimo mese dell'anno successivo.

La natura analogica o informatica della fattura influenza la possibilità e la durata della Conservazione Digitale a Norma?

La natura analogica o informatica della fattura non influenza la possibilità di conservazione a norma e durata della stessa.

Ai fini della Conservazione Digitale a Norma, anche i documenti cartacei vengono trasposti in formato digitale. Per i documenti aventi rilevanza fiscale è necessaria l'apposizione di una firma digitale che attesti la conformità del documento digitale al cartaceo. Per i documenti originali unici, qualora si voglia successivamente procedere con la distruzione del documento originale, è necessario l'intervento di un notaio o di un PU.

La durata della Conservazione Digitale, inoltre, non è influenzata dalla natura del documento. Il Codice civile, che in origine nasceva per disciplinare la documentazione cartacea, si estende al digitale mantenendo inalterati i tempi e la durata previsti per l'archiviazione dei documenti amministrativi e contabili. Viene difatti riconosciuta la piena equiparazione tra la gestione cartacea e quella digitale, rimandando alla normativa tecnica e fiscale le modalità operative di tenuta e gestione.

Scadenze per la Conservazione delle fatture

TABELLA D'ESEMPIO

	Periodo fiscale	Prima data invio DDR	Periodo di riferimento per la Conservazione	Scadenza per la Conservazione
Anno fiscale solare	1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022	30 novembre 2023	2022	28 febbraio 2024
Anno fiscale non solare (es.)	1° luglio 2022 - 30 giugno 2023	31 maggio 2024	2022	31 agosto 2023
			2023	31 agosto 2024



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI CEI EN ISO/IEC **27001:2017**



Contatti

Silvia La Spina - Sales Director

silvia.laspina@indicom.it

Fabio Cavadore - Sales Executive

fabio.cavadore@indicom.it

Valentina Maniglio - Sales Executive Centro-Nord

valentina.maniglio@indicom.it